



COMUNE DI VITTORIA
DIREZIONE AMBIENTE ED ECOLOGIA

Ordinanza n. 21

del 21 MAR. 2019

Oggetto: Riattivazione del Centro di Raccolta Comunale dei Rifiuti differenziati temporaneo e provvisorio posto in via Virgilio Lavore nel Comune di Vittoria, già istituita con ordinanza n. 66 del 18/09/2014, per la durata di mesi sei.

LA COMMISSIONE PREFETTIZIA

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche, in particolare la Parte IV relativa alla Gestione dei Rifiuti;

VISTO il D. lgs. 151/2005 e successive modifiche, inerente la gestione dei RAEE;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio dello 8 aprile 2008, così come modificato ed integrato dal D.M. 13 maggio 2009 relativo alla disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'art. 183, comma 1, lettera c) del D. lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche;

VISTO il parere favorevole espresso dalla Direzione Pianificazione e Gestione Territoriale del 05/08/2014 prot. n. 5280/Urb, assunto dalla Direzione Manutenzioni in data 07/08/2014 prot. n. 6897/M, con la condizione che *"la sua attuazione sia limitata al tempo richiesto, il quale risulta pari a mesi sei"*;

VISTO il parere igienico sanitario espresso dall'ufficio Igiene Edilizia di Ragusa del 05/08/2014 prot. n. 1137/Iav, assunto dalla Direzione Manutenzioni in data 19/08/2014 prot. n. 7146/M;

RICHIAMATA l'ordinanza contingibile ed urgente n. 66 del 18/09/2014 con la quale è stata disposta l'attivazione del centro comunale di raccolta dei rifiuti differenziati temporaneo e provvisorio posto in via Virgilio Lavore nel Comune di Vittoria, presso l'area sita all'interno del mercatino rionale di via Virgilio Lavore già di proprietà di questo Ente, per una durata di mesi sei (6) ovvero fino alla realizzazione di un Centro di raccolta comunale definitivo o della consegna del CCR da parte dell'ATO Ragusa Ambiente e relativa rimessa in pristino, secondo le modalità a tutt'oggi adottate e approvate ai sensi delle disposizioni statali, regionali e comunali vigenti alla data di entrata in vigore del DM dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 aprile 2008 e successive modifiche quale speciale forma di gestione dei rifiuti ex art. 191 D. Lgs. n 152;

CONSIDERATO che per l'adattamento e rimessa in pristino della struttura del CCR di C.da Pozzobollente occorrono ancora alcuni lavori per essere utilizzata e fruibile anche dall'utenza;

CONSIDERATO che in data 31/12/2017 è stato avviato il servizio di raccolta differenziata dalla R.T.I. TECH SERVIZI S.r.l. (Capogruppo) / SAGER S.r.l. (Mandante) cui il servizio è stato aggiudicato con determina dirigenziale n. 2902 del 27/12/2017, giusto verbale di consegna del 28/12/2017 e successiva determina dirigenziale *per ripetizione di servizi analoghi* (durata mesi 3) n. 147 del 28/01/2019;

RITENUTO necessario, nelle more degli adempimenti di cui sopra per l'adattamento e rimessa in pristino finalizzata all'attivazione del CCR di c.da Pozzobollente, riattivare temporaneamente per mesi sei (6) l'isola ecologica per la raccolta e messa in riserva della frazione secca della raccolta differenziata, già istituita



COMUNE DI VITTORIA

DIREZIONE AMBIENTE ED ECOLOGIA

temporaneamente per mesi sei con ordinanza sindacale n. 66 del 18/09/2014, n. 05 del 17/01/2017, n.10 del 16/02/2018 e n. 07 del 18/09/2018;

ATTESO che tale centro temporaneo di raccolta verrà utilizzato secondo le disposizioni vigenti in materia ed è provvisorio ovvero funzionalmente preposto alla sostituzione del sistema delle isole ecologiche comunali nelle more dell'approntamento delle stesse o della rimessa in pristino della struttura del CCR di C.da Pozzobollente;

VERIFICATO che la differenziazione dei rifiuti comporta una notevole riduzione della frazione dei rifiuti solidi urbani da sottoporre a conferimento in discarica, nonché consente la necessaria messa in sicurezza dei rifiuti prodotti nel territorio comunale ai fini dello smaltimento e/o avvio al recupero;

PRESO ATTO che è indispensabile depositare provvisoriamente il rifiuto differenziato prima del successivo trasporto presso gli impianti di trattamento e stoccaggio finale presso un centro di raccolta custodito, debitamente recintato, munito di idonei contenitori per la raccolta;

VISTA l'ordinanza n. 5/rif del 06/06/2016 del Presidente della Regione Siciliana che impone di adottare tutte le misure necessarie per pervenire alla percentuale di raccolta differenziata del 65%;

RIBADITO che sussistono le condizioni di eccezionale ed urgente necessità a tutela della salute pubblica e dell'ambiente, già peraltro richiamate nell'ordinanza n. 66/2014;

CONSIDERATO che la mancata apertura del centro di raccolta provvisorio pregiudicherebbe l'attuale servizio della raccolta differenziata e quindi le condizioni di una corretta gestione del ciclo dei rifiuti, favorendo l'abbandono incontrollato degli stessi sul territorio comunale, con conseguente grave danno della salute ed igiene pubblica e dell'ambiente in generale;

CONSIDERATO che, nelle more dell'attivazione del CCR di c.da Pozzobollente, il Comune di Vittoria deve valutare l'urgente necessità di procedere al ricorso temporaneo e a speciali forme di gestione dei rifiuti come indicate dall'art. 191 del D.lgs. 152/2006, al fine di garantire un adeguato livello di tutela della salute e dell'ambiente nell'ambito del territorio comunale;

CONSIDERATO che il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti di cui all'art.191 del D. Lgs. 152/2006 è dettato, nel caso di specie, dalla eccezionale ed urgente necessità di tutelare la salute pubblica e l'ambiente e ciò per il tempo strettamente necessario alla attivazione del CCR e che nelle more dell'esecuzione dei succitati interventi non si ravvisano ulteriori strumenti giuridici né possibili adeguate soluzioni organizzative che consentano di fare fronte all'eccezionale situazione venutasi a determinare, **fatto salvo il funzionamento del centro temporaneo di raccolta.**

CONSIDERATO che senza l'adozione di tale provvisoria misura si determinerebbe un aumento dei rischi legati alla sicurezza ed all'igiene pubblica, facilitandosi il ricorso all'abbandono indiscriminato dei rifiuti o alla commistione degli stessi nella frazione secca;

CONSIDERATO che la messa in funzione di tale Centro di Raccolta temporaneo è ritenuta da questa Amministrazione strategica ed imprescindibile all'interno della dinamica della raccolta differenziata dei rifiuti urbani, attività qualificabile come servizio pubblico essenziale e pertanto non interrompibile;



COMUNE DI VITTORIA

DIREZIONE AMBIENTE ED ECOLOGIA

CONSIDERATO altresì che, alla luce di quanto precede, l'attenta ponderazione dei diversi interessi pubblici che vengono a rilievo nel caso di specie rende evidente il legittimo ed inevitabile ricorso alla temporanea speciale forma di gestione dei rifiuti ex art. 191 D. Lgs. 152/06 atta comunque a garantire la miglior forma di tutela della salute e dell'ambiente in concreto realizzabile nel caso di specie;

DATO ATTO CHE, in particolare, il contenuto derogatorio della succinta ordinanza si concretizza nella parziale e temporalmente limitata deroga ad alcune prescrizioni del D.M. 8 aprile 2008 tale da consentire il protrarsi in attività del Cento di Raccolta temporaneo sino al termine della realizzazione di un centro di raccolta definitivo (CCR).

VISTO l'art. 198 del D. Lgs. 03/04/2006 n 152 e ss.mm.ii. che attribuisce ai comuni le competenze in materia di gestione dei rifiuti;

VISTO l'art. 181 del D. Lgs. 03/04/2006 n 152 e ss.mm.ii. ove è stabilito che *"ai fini di una corretta gestione dei rifiuti le autorità competenti favoriscono la riduzione dello smaltimento finale degli stessi attraverso: a) il riutilizzo, il riciclo o altre forme di recupero..."*;

VISTO l'art. 192 del D. Lgs. 03/04/2006 n 152 e ss.mm.ii. il quale prescrive ai comuni che l'abbandono ed il deposito incontrollati dei rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati e che è vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee;

VISTI gli artt. 255 e 256 del D. Lgs. 03/04/2006 n 152 e ss.mm.ii., nonché dell'Ordinanza n. 06 del 18/09/2018 che, regola il sistema sanzionatorio per la violazione del divieto di abbandono dei rifiuti;

VISTO il D. Lgs. 16/01/2008 n 4 che modifica ed integra il D. Lgs. 152/2006 e il D. Lgs. 151/2005 e che disciplina la raccolta e gestione dei rifiuti Raee;

VISTO l'art. 191 del D. Lgs. 03/04/2006 n 152 (sulle Ordinanze contingibili ed urgenti e i Poteri sostitutivi);

VISTI, altresì, gli artt. 50 e 54 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii. che prevedono l'adozione di ordinanze contingibili ed urgenti adottate da Sindaco in caso di emergenza sanitaria o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, nonché al fine di prevenire ed eliminare potenziali pericoli che minaccino l'incolumità dei cittadini;

RITENUTO di poter autorizzare quanto richiesto dal momento che tale forma di raccolta differenziata mediante Centro di raccolta temporaneo consentirebbe di poter continuare a produrre rilevanti riscontri positivi sotto il profilo igienico - ambientale, contribuendo in modo efficace alla riduzione del fenomeno di abbandono incontrollato dei rifiuti e al loro conferimento differenziato nel normale circuito di raccolta dei rifiuti.

VISTO l'art 50 del testo unico degli Enti locali n. 267/2000;

Tutto quanto sopra premesso e ritenuto, fatte proprie le premesse sopra rappresentate, ravvisata ed accertata l'esistenza di tutte le ragioni, presupposti e condizioni che giustificano l'adozione dei provvedimenti di cui all'art 191 del D.lgs 152/2006;